



**Giustizia amministrativa**  
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio di Stato**  
**Tribunali Amministrativi Regionali**

**News n. 28 del 23 febbraio 2023**  
**a cura dell'Ufficio del massimario**

La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la q.l.c., sollevata dalla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, della disciplina regionale che esclude il pagamento dell'indennità in relazione al vincolo paesaggistico sopravvenuto all'abuso edilizio. La disciplina è stata ritenuta non irragionevole in considerazione che, per un verso, l'illecito paesaggistico non è consumato al momento della realizzazione dell'opera; per altro verso, poiché essa richiede il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo paesaggistico intervenuto dopo l'abuso edilizio, così consentendo un eventuale diniego di sanatoria.

**Corte costituzionale, 24 marzo 2022, n. 75 – Pres. Amato, Red. de Pretis**

**Ambiente – Regione Siciliana – Vincolo paesaggistico sopravvenuto – Sanzioni amministrative pecuniarie – Esclusione – Questione inammissibile di costituzionalità**

**Ambiente – Regione Siciliana – Vincolo paesaggistico sopravvenuto – Sanzioni amministrative pecuniarie – Esclusione – Questione infondata di costituzionalità.**

*E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), sollevata, in riferimento all'art. 14, comma 1, lettera n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (1);*

*E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione (2).*

(1-2) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte ha dichiarato in parte inammissibile (per insufficienza degli “*elementi a sostegno della pertinenza del parametro interposto invocato*”) e in parte infondata, la q.l.c. dell'art. 5, comma 3, della l.r. sic. 31 maggio 1994, n. 17 (recante “*Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti*”), sollevata, in riferimento all'art. 14, comma 1, lettera n), del regio d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (“*Approvazione dello statuto della Regione Siciliana*”), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con sentenze non definitive del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, 14 giugno 2021 n. 532 e n. 533 (la prima oggetto della News US in data 9 agosto 2021).

La disposizione di cui trattasi stabilisce che “[i] nulla-osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio”. Il secondo periodo è stato censurato dal giudice rimettente sul rilievo che:

- a) detta disposizione non consente di richiedere il pagamento dell'indennità paesaggistica di cui all'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali), in caso di vincolo paesaggistico sopravvenuto, sicché violerebbe l'art. 14, comma 1, lett. n), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione Siciliana competenza legislativa primaria nella materia “*tutela del paesaggio*”, per contrasto con le norme di grande riforma economico-sociale contenute nel citato art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, con conseguente violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.;
- b) la disposizione regionale censurata violerebbe inoltre gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto potrebbe vanificare l'efficacia deterrente dell'istituto dell'indennità paesaggistica, “*con conseguente irragionevolezza intrinseca della disciplina e connesso pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione*”.

II. – L'iter argomentativo della Corte si è così articolato:

- c) sul versante della ricostruzione del quadro normativo di riferimento:

- c1) a seguito della l. n. 47 del 1985 (recante “*Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere*”

*abusive*”), cioè della prima legge statale sul condono edilizio, la Regione Siciliana ha disciplinato la materia con l.r. n. 37 del 1985 (recante *“Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive”*), nell’esercizio della potestà legislativa primaria ad essa attribuita dall’art. 14, lettere f) e n), dello statuto speciale nelle materie dell’urbanistica e della tutela del paesaggio;

- c2) l’art. 23, comma 10, di tale legge dispone che *«[p]er le costruzioni che ricadono in zone vincolate da leggi statali o regionali per la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali o fluviali, le concessioni in sanatoria sono subordinate al nulla-osta rilasciato dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto antecedentemente all’esecuzione delle opere, non comporti inedificabilità e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima [...]»*;
- c3) tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera del censurato art. 5, comma 3, della l.r. sic. n. 17 del 1994, il quale ha chiarito che, in caso di vincolo apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva, per ottenere la concessione edilizia in sanatoria è comunque necessario il nulla-osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo, ma *“è esclusa l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell’autore dell’abuso edilizio”*;
- c4) lo stesso art. 5, comma 3, della l.r. sic. n. 17 del 1994 è stato successivamente sostituito dall’art. 17, comma 11, della l.r. sic. n. 4 del 2003 (recante *“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003”*), che ha fornito un’interpretazione diversa della citata disposizione regionale del 1985, stabilendo che *“[i]l parere dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione dell’opera abusiva”*;
- c5) tale seconda disposizione interpretativa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza 8 febbraio 2006, n. 39

(in *Foro it.*, 2006, I, 2994), nella quale la Corte ha precisato che: I) “è estraneo a qualunque possibilità di giustificazione sul piano della ragionevolezza un rinnovato esercizio del potere di interpretazione autentica di una medesima disposizione legislativa, per di più dando ad essa un significato addirittura opposto a quello che in precedenza si era già determinato come autentico”; II) “[I]’interpretazione autentica dell’art. 23, comma 10, della legge regionale n. 37 del 1985, fornita dallo stesso legislatore regionale con l’art. 5, comma 3, della legge n. 17 del 1994, ha contribuito al consolidarsi a livello regionale di una interpretazione omogenea ed incontrastata di una disposizione che altrimenti avrebbe potuto produrre applicazioni difformi»; e che, «[d]’altra parte, a livello nazionale, si è venuta affermando una soluzione analoga in sede di interpretazione giurisprudenziale dell’art. 32 della legge statale n. 47 del 1985, specie dopo l’intervento dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 22 luglio 1999, n. 20”;

d) sulla prima questione:

- d1) il giudice rimettente ha dato per scontato che anche il caso del rilascio del nulla-osta paesaggistico in un procedimento di condono relativo a un abuso edilizio commesso prima dell’apposizione del vincolo ricada nell’ambito di applicazione dell’art. 167, comma 5, terzo periodo, del codice dei beni culturali – secondo cui, “[q]ualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione” – e che anche in tale fattispecie, dunque, sia dovuta l’indennità pecuniaria ivi prevista;
- d2) il rimettente fonda tale sua conclusione, per un verso, sull’art. 2, comma 46, della l. n. 662 del 1996 e, per altro verso, sulla sentenza del Consiglio di Stato, Ad. plen., 7 giugno 1999, n. 20 (in *Guida al dir.*, 1999, 36, 100, con nota di BRANCIFORTE);
- d3) in base al citato art. 2, comma 46, “[p]er le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’articolo 15 della citata legge n. 1497 del 1939”: la disposizione, tuttavia, si limita a regolare il rapporto fra l’oblazione pagata in sede di condono e l’indennità prevista (all’epoca) dall’art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), e non si occupa affatto del caso in cui il vincolo paesaggistico sia

apposto dopo l'ultimazione dell'opera abusiva (sull'art. 2, comma 46, si veda, ad esempio, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 2 ottobre 2019, n. 6605);

d4) quanto alla citata sentenza n. 20 del 1999 dell'Adunanza plenaria, essa tratta specificamente del caso in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto dopo la realizzazione dell'opera abusiva (dal punto di vista edilizio), ma, a sua volta, si limita a chiarire che, nel procedimento di condono, *"l'obbligo di pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla [sua] esistenza [...] al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca d'introduzione"*, senza nulla affermare circa la necessità di applicare l'indennità pecuniaria prevista (all'epoca) dall'art. 15 della citata legge n. 1497 del 1939. Né, d'altra parte, il giudice *a quo*, pur citando varie sentenze del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, ne menziona alcuna che affermi la necessità, in base alla legge statale, del pagamento dell'indennità anche in caso di vincolo sopravvenuto;

d5) una motivazione più articolata di quella offerta dal rimettente sarebbe stata tanto più necessaria a fronte di diversi elementi testuali che condurrebbero a ritenere invece applicabile l'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 solo al caso di intervento edilizio eseguito in violazione dell'obbligo di chiedere l'autorizzazione paesaggistica, cioè su un'area già vincolata al momento di realizzazione dell'abuso edilizio. Così: I) l'art. 167, comma 1, menziona la *"violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza"*; II) il comma 4 fa riferimento ai *"lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica"*; III) in più punti l'art. 167 menziona il *"trasgressore"*: tutte previsioni che non sembrano potersi riferire all'ipotesi in cui, al momento di realizzazione delle opere, il vincolo non fosse stato ancora apposto; sulla base di questi stessi elementi, del resto, anche l'ufficio legislativo del Ministero della cultura (all'epoca, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) è pervenuto a ritenere inapplicabile l'art. 167 al caso del vincolo sopravvenuto (pareri 20 aprile 2017, n. 12633; 5 maggio 2016, n. 13373; 27 aprile 2016, n. 12385; 16 dicembre 2015, n. 30815);

e) sulla seconda questione:

e1) secondo il rimettente, la norma regionale censurata potrebbe incentivare a *"tenere il comportamento, confidando nella possibilità di un adempimento successivo, in grado di superare l'illecito paesaggistico commesso"*, e potrebbe così vanificare l'efficacia deterrente dell'istituto

dell'indennità paesaggistica, *“con conseguente irragionevolezza intrinseca della disciplina e connesso pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione”*; il suo *“effetto precipuo”* sarebbe, inoltre, l'omissione della valutazione del pregiudizio arrecato all'ambiente;

- e2) in realtà, poiché la disposizione censurata riguarda una fattispecie in cui è stato commesso un illecito edilizio, ma non un illecito paesaggistico – in quanto al momento dell'abuso edilizio il vincolo non esisteva e dunque l'opera realizzata non poteva violarlo – essa non può essere idonea a vanificare l'efficacia deterrente dell'indennità paesaggistica, giacché tale effetto ha logicamente ad oggetto la violazione dell'obbligo paesaggistico, che nel caso di specie non c'è;
- e3) se, d'altro canto, la deterrenza fosse riferita al comportamento abusivo edilizio – e al rischio, che ne deriverebbe, di incorrere in una reazione dell'ordinamento anche per l'eventuale successiva sopravvenienza di un vincolo paesaggistico – si può osservare che, comunque, un effetto deterrente indiretto di questo tipo è offerto dalla norma in esame: l'art. 5, comma 3, l.r. sic. n. 17 del 1994 non rende infatti irrilevante la sopravvenienza del vincolo paesaggistico, perché richiede comunque, ai fini della concessione in sanatoria, il nulla-osta dell'organo di tutela del vincolo, nulla-osta che viene rilasciato sempre che *“le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima”* (art. 23, comma 10, l.r. sic. n. 37 del 1985). Non è dunque esatta nemmeno l'affermazione del rimettente secondo cui l'effetto della norma censurata sarebbe l'omissione della valutazione del pregiudizio arrecato all'ambiente;
- e4) richiedendo il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo paesaggistico intervenuto dopo l'abuso edilizio, la norma censurata si fa carico di assicurare all'amministrazione preposta alla tutela del paesaggio la possibilità di apprezzare in concreto l'interesse affidato alla sua cura, consentendole di negare la sanatoria nel caso in cui l'opera abusivamente realizzata sia incompatibile con il bene tutelato;
- e5) conseguentemente, il principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione non può ritenersi violato, né si può ritenere in sé manifestamente irragionevole la scelta del legislatore regionale di non prevedere per tale ipotesi il pagamento dell'indennità, in ragione dell'assenza dell'illecito paesaggistico al momento della realizzazione dell'opera.

III.- Per completezza si veda:

- f) su analoga q.l.c., Cons. giust. amm. sic, sentenza non definitiva 16 febbraio 2022, n. 217, oggetto della News US in data 15 marzo 2022;
- g) nella giurisprudenza amministrativa, per la distinzione tra sanzioni amministrative *“in senso stretto”*, aventi finalità unicamente afflittiva e alle quali si applica il regime generale della legge n. 689 del 1981, e le sanzioni *“in senso ampio”*, aventi invece finalità latamente riparatoria o ripristinatoria che sono governate dai principi della legge generale sul procedimento amministrativo, cfr. – anche in chiave ricostruttiva con la giurisprudenza della CEDU – Cons. Stato, sez. VI, sentenza 22 novembre 2017, n. 5420 (in fattispecie concernente l’indennità di cui all’art. 160, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, dovuta in caso di violazione commessa su un bene culturale, qualora non sia possibile la reintegrazione), la quale, una volta esclusa l’applicabilità della legge n. 689 del 1981 per le sanzioni *“in senso ampio”*, coerentemente giunge alla conclusione della trasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagare;
- h) la tesi della natura sanzionatoria dell’indennità originariamente prevista dall’art. 15 della legge n. 1497 del 1939, poi trasfusa nell’art. 164 del d.lgs. n. 490 del 1999 ed infine confluita nell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, a lungo sostenuta (ancor oggi) dalla giurisprudenza amministrativa, trascina con sé l’applicazione del regime stabilito dalla legge n. 689 del 1981 con i seguenti corollari:
- h1) l’indennità è sottoposta al termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981; in tal senso, ad esempio, Cons. Stato, sez. VI, sentenza 23 luglio 2018, n. 4468, secondo cui l’art. 28 cit. *“è applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con una sanzione pecuniaria”*);
- h2) l’indennità *“si concreta in un atto dovuto e prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale”*, con la precisazione che *“il danno ambientale ed il profitto conseguiti rilevano solo come parametri alternativi per la commisurazione del quantum della sanzione”* (così Cons. Stato, sez. IV, decisione 14 aprile 2010, n. 2083, in *Foro it.*, 2010, III, 269, con nota di ALLENA; analogamente, anche Cons. Stato, sez. V, sentenza 20 dicembre 2013, n. 6113, in *Foro amm.- Cons. Stato*, 2013, 3455, solo massima, nonché Cons. Stato, sez. V, sentenza 21 giugno 2013, n. 3414, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2013, 1666, solo massima, secondo cui *“L’indennità prevista dall’art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è una*

*sanzione amministrativa, e non una forma di risarcimento del danno e, come tale, si concreta in un atto dovuto, che prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale il quale, unitamente al profitto conseguito, rileva solo come parametro alternativo per la commisurazione del quantum della sanzione, che deve avvenire in via sostanzialmente equitativa ed essere ricollegata ad una stima tecnica di carattere generale, insuscettibile di una dimostrazione articolata ed analitica, sfuggendo il danno paesistico, per la sua intrinseca natura, ad una indagine dettagliata e minuta”);*

- i) sul termine di prescrizione per la riscossione dell'indennità, sempre in base alla tesi che ritiene applicabile le regole tipiche delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, la giurisprudenza amministrativa ha affermato quanto segue:
- i1) secondo Cons. Stato, sez. II, sentenza 25 luglio 2020, n. 4755, *“in base al principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, co. 1, c.p.) - per gli illeciti amministrativi in materia paesistica, urbanistica ed edilizia la prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza: cessazione che, per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica, deve ritenersi coincida con l'avvenuto ripristino o con il rilascio dei titoli abilitativi edilizi o paesaggistici in sanatoria”;*
- i2) secondo C.g.a., decisione 13 settembre 2011, n. 554 (in *Foro amm.- Cons. Stato*, 2011, 2931, solo massima), *“L'accertamento dell'illecito amministrativo paesistico non è soggetto a prescrizione stante che il potere di applicare le sanzioni di cui all'art. 15 della legge n. 1497 del 1939, in cui è compresa quella pecuniaria, permane finché perdura l'illecito, che ha natura permanente, e tale permanenza cessa soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione”;*
- j) con riferimento alla questione della intrasmissibilità agli eredi della indennità prevista dall'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, si vedano, di recente, le considerazioni svolte da Cons. Stato, sez. VI, sentenza 29 marzo 2019, n. 2098, che opera un distinguo tra tale indennità, ritenuta non sanzionatoria e unicamente riparatoria, e la *“misura sanzionatoria”* prevista dall'art. 12 della legge n. 47 del 1985 (quella che viene irrogata in caso di opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio, qualora la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità); in particolare, si è ritenuto che la natura sanzionatoria dell'indennità di cui all'art. 12 della legge n. 47 del 1985 sia provata dalle seguenti caratteristiche,



non rinvenibili nell'istituto "riparatorio" di cui all'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004:

- j1) il criterio di computo: la sanzione è pari *"al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale"*, mentre nel caso del citato art. 167, comma 5, *"il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima"*;
- j2) l'assenza di un vincolo di destinazione: a differenza di quanto previsto dall'art. 167, comma 5 – dove gli importi tratti sono utilizzati, *"oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino"* – il legislatore non ha previsto per le sanzioni riscosse ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 47 del 1985, alcun vincolo di destinazione a finalità ripristinatorie dei valori tutelati ed incisi dall'abuso;
- k) sui rapporti e sulle differenze che intercorrono tra l'istituto dell'oblazione (previsto dalla legge sul condono, di cui agli artt. 31 ss. della legge n. 47 del 1985) e l'istituto dell'indennità paesaggistica, cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza 26 novembre 2013, n. 5615 (in *Foro amm.- Cons. Stato*, 2013, 3037, solo massima), secondo cui *"L'oblazione di cui agli art. 31 ss. della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e l'indennità prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, trovano disciplina in normative differenti che delineano procedimenti autonomi nei quali intervengono differenti autorità titolari di interessi finalizzati alla tutela dell'ambiente; pertanto l'indennità è dovuta anche nel caso in cui sia intervenuto il condono edilizio delle opere abusive ricadenti in zone paesaggisticamente vincolate, per le quali l'autorità preposta alla tutela del vincolo abbia espresso parere favorevole; ciò è confermato dall'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del quale l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative, sancita in termini generali dall'art. 38 della legge n. 47 del 1985 per gli abusi condonati, non si estende alle sanzioni in materia paesistica di cui all'art. 15 della legge n. 1497 del 1939, anche se l'abuso edilizio è stato ritenuto condonabile dall'autorità preposta alla tutela del vincolo"*;
- l) per un'importante limitazione dell'ambito di applicabilità dell'istituto della sanatoria paesaggistica, di cui all'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, cfr. Cons. Stato, sez. VI, decisione 2 marzo 2010, n. 1200 (in *Foro amm.- Cons. Stato*, 2010,

639, solo massima), secondo cui *“La legge n. 308 del 2004 reca al 36° comma modifiche all’art. 181 del codice dell’ambiente (d.lgs. n. 42 del 2004), in particolare introducendovi il 1° comma ter, ai sensi del quale viene ribadito che, ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie previste dall’art. 167 codice del 2004, la compatibilità paesaggistica può essere accordata solo per opere che non comportino aumento di superficie utile o di volume o che si tratti di lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, con ciò ribadendo il principio della limitazione della sanabilità degli abusi edilizi solo a quelli di non rilevante entità”*;

- m) sulla perdurante vigenza dell’art. 5, comma 3, della legge della Regione siciliana n. 17 del 1994 (nella formulazione originaria, prima della sostituzione dichiarata incostituzionale con sentenza Corte cost. n. 39 del 2006), cfr., da ultimo, C.g.a., sez. riunite, parere 1° luglio 2021, n. 210/2021, che applica senz’altro tale norma (per una fattispecie decisa dall’amministrazione nel 2018) avallandone implicitamente la reviviscenza;
- n) sull’opzione interpretativa espressa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con circolare n. 12385/2016, richiamato nella sentenza in rassegna: T.a.r. per la Sicilia, sez. st. Catania, sez. I, 6 settembre 2021, n. 2732; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 23 aprile 2021, n. 365; 21 aprile 2021, n. 352.